

- 8) L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2887/2000, letto in combinato disposto con l'art. 5 bis, n. 3, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, esige che i giudici nazionali interpretino e applichino le regole procedurali interne che disciplinano il diritto al ricorso in modo tale che una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione riguardante l'autorizzazione dei prezzi d'accesso disaggregato alla rete locale possa essere impugnata in sede giurisdizionale non solo ad opera dell'impresa destinataria di una decisione siffatta, bensì, del pari, ad opera dei beneficiari ai sensi del detto regolamento, i cui diritti siano potenzialmente lesi dalla decisione stessa.
- 9) Il regolamento n. 2887/2000 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una procedura di vigilanza della tariffazione dell'accesso disaggregato alla rete locale svolta da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, grava sull'operatore notificato l'onere di provare che i propri prezzi rispettano il principio di orientamento dei prezzi ai costi. Spetta, invece, agli Stati membri stabilire la ripartizione dell'onere della prova tra l'autorità nazionale di regolamentazione che ha assunto la decisione di autorizzazione dei prezzi dell'operatore notificato e il beneficiario che contesti tale decisione. Spetta altresì agli Stati membri stabilire, in conformità alle loro norme procedurali nonché nell'osservanza dei principi comunitari di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale, le modalità di ripartizione dell'onere di tale prova qualora venga impugnata in sede giurisdizionale una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione avente ad oggetto l'autorizzazione dei prezzi di un operatore notificato per l'accesso disaggregato alla sua rete locale.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Belgio) — Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

(Causa C-197/06) (¹)

(Riconoscimento di diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Agente immobiliare)

(2008/C 142/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Hasselt

Parti

Ricorrenti: Confederatie van Immobiliën-Beroepen van België VZW, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Convenuto: Willem Van Leuken

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van Koophandel te Hasselt — Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Obbligo per un agente immobiliare stabilito in uno Stato membro e che esercita attività di mediazione in un altro Stato membro di integrare le condizioni di esercizio di tale professione poste dalla normativa di quest'ultimo Stato in attuazione della detta direttiva — Condizione richiesta anche in caso di contratto di collaborazione tra detto agente e un agente autorizzato dallo Stato di cui trattasi

Dispositivo

Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordini lo svolgimento, sul suo territorio, di attività come quelle di cui trattasi nella causa principale, da parte di un fornitore di servizi stabilito in un altro Stato membro e che si trovi in una situazione identica a quella del convenuto nella causa principale, a un'autorizzazione la cui concessione dipende dal superamento di una prova attitudinale in diritto.

(¹) GU C 165 del 15.7.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court — Irlanda) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

(Causa C-268/06) (¹)

(Direttiva 1999/70/CE — Clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione — Condizioni di impiego — Retribuzioni e pensioni — Rinnovo di contratti a tempo determinato per una durata massima di otto anni — Autonomia procedurale — Effetto diretto)

(2008/C 142/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Labour Court

Parti

Ricorrente: Impact

Convenuti: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Labour Court — Interpretazione delle clausole 4, punto 1 [principio di non discriminazione] e 5, punto 1 [misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato in successione] dell'allegato della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ricorso diretto a far valere l'effetto diretto di tali disposizioni — Mancanza di competenza, secondo il diritto nazionale, del giudice adito — Competenza ai sensi del diritto comunitario, in particolare dei principi di equivalenza ed effettività

Dispositivo

- 1) Il diritto comunitario, in particolare il principio di effettività, esigerebbe che un giudice speciale, chiamato, nell'ambito della competenza che gli è stata conferita, sia pure in via facoltativa, dalla normativa di trasposizione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a conoscere di una domanda fondata su una violazione di tale normativa, si dichiari competente a conoscere anche delle domande del richiedente direttamente fondate sulla medesima direttiva per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di quest'ultima e la data di entrata in vigore della suddetta normativa se risultasse che l'obbligo per il richiedente in questione di adire parallelamente un giudice ordinario con una domanda distinta direttamente fondata sulla suddetta direttiva dovesse implicare inconvenienti procedurali tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferitigli dall'ordinamento comunitario. Spetta al giudice nazionale procedere alle necessarie verifiche al riguardo.
- 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre ciò non si verifica per la clausola 5, punto 1, del suddetto accordo quadro.
- 3) Gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, nonché la direttiva 1999/70, devono essere interpretati nel senso che un'autorità di uno Stato membro che agisca in qualità di datore di lavoro pubblico non è autorizzata ad adottare misure, contrarie all'obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e dall'accordo quadro per quanto riguarda la prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, consistenti nel rinnovo di tali contratti per un periodo inabitualmente lungo nel corso del periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e quella dell'entrata in vigore della legge che attua la trasposizione stessa.

4) Nei limiti in cui il diritto nazionale applicabile contenga una norma che esclude l'applicazione retroattiva di una legge in assenza di indicazione chiara ed univoca in senso contrario, un giudice nazionale, adito con una domanda fondata sulla violazione di una disposizione della legge nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, è tenuto, ai sensi del diritto comunitario, a conferire alla disposizione in parola effetto retroattivo alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa solo se esiste, nel diritto nazionale, un'indicazione di tale natura, idonea a conferire alle disposizioni in questione siffatto effetto retroattivo.

5) La clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 aprile 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlanda, Commissione delle Comunità europee

(Cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P) (¹)

(Impugnazione — Misure di conservazione delle risorse — Ristrutturazione del settore della pesca — Domande di aumento degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale «POP IV» in termini di stazza — Rigetto della domanda)

(2008/C 142/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) (rappresentanti: D. Barry, solicitor, e A. Collins, SC (C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P), nonché da questi ultimi e dal sig. P. Gallagher, SC (C-379/06 P)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e M. van Heezik, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 giugno 2006, cause riunite T-218/03 e T 240/03, Cathal Boyle e a./Commissione delle Comunità europee che annulla la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei